

## ACCORDO DI TRANSAZIONE STRAGIUDIZIALE

Con la presente scrittura privata redatta in doppio originale, oltre ad una terza copia in caso di registrazione da valere ad ogni effetto di legge, tra:

il sig. (*nome e cognome prima parte*), nato il (*data di nascita*) a (*luogo di nascita*) residente in (*luogo di residenza*) alla via(*indirizzo di residenza*) n. , C.F (*codice fiscale*)

e

il sig. (*nome e cognome prima parte*), nato il (*data di nascita*) a (*luogo di nascita*) residente in (*luogo di residenza*) alla via(*indirizzo di residenza*) n. , C.F (*codice fiscale*) nella qualità di legale rappresentante pro tempore della Fondazione Arturo Toscanini di Parma(*ragione sociale ditta/società*) con sede a (*indirizzo*) in (*luogo*) iscritta al Registro delle Imprese di (*registro imprese di iscrizione*), n. (*numero iscrizione registro imprese*) P.IVA/C.F. (*codice fiscale/partita iva*)

Premesso che:

La Provincia di Modena aveva aderito alla Fondazione Arturo Toscanini di Parma nell'anno 2004 con propria deliberazione della Giunta esecutiva n. 235, in quanto ritenuto utile e rispondente alle finalità istituzionali dell'ente, in quanto tale Fondazione svolgeva attività e iniziative sul territorio a favore del mondo della scuola.

In data 26 settembre 2008 con propria nota prot. n. 96923 la Provincia di Modena aveva comunicato il recesso dalla Fondazione a far data dal 1 gennaio 2009, in relazione a sopravvenute difficoltà finanziarie, precisando che non avrebbe versato alcuna quota con riferimento agli anni 2009 e 2010.

In data 30 settembre 2008 la Fondazione Arturo Toscanini con propria nota prot. n. 332 prendeva atto del recesso precisando che i fondatori aderenti a norma dello Statuto possono esercitare il tale diritto a partire dal secondo esercizio sociale successivo a quello di invio di tale comunicazione.

Lo studio legale avv. Andrea Pennesi su incarico della Fondazione Arturo Toscanini in data 22 giugno 2015 ha sollecitato il pagamento dei contributi annuali relativi agli esercizi sociali 2009 e 2010, pari rispettivamente ad euro 28.578,40 e 28.864,18 oltre agli interessi legali.

L'art. 3 comma 7 dello Statuto della Fondazione in parola prevede che il recesso possa decorrere a partire dalla fine del secondo esercizio successivo all'invio della comunicazione e che il fondatore aderente è tenuto a concorrere al finanziamento della gestione, corrispondendo i contributi d'esercizio nel limite dell'ammontare stabilito per l'esercizio in cui si è richiesto il recesso.

L'ultima quota versata dalla provincia di Modena è riferita all'anno 2008 ammontava ad euro 28.018,04.

La controversia sorta riguarda il pagamento delle quote relative agli anni 2009 e 2010

E' interesse delle parti, ai sensi dell'articolo 1965 del codice civile, transigere definitivamente ogni controversia fra loro insorta attraverso reciproche concessioni;

ciò premesso, si conviene e stipula

1. Le premesse e gli atti e documenti ivi richiamati formano parte integrante e sostanziale del presente accordo.
2. La Provincia di Modena, versa alla Fondazione Arturo Toscanini di Parma, che accetta, a transazione e saldo di ogni diritto e pretesa comunque dipendente dai rapporti di cui in premessa la somma globale di € 50.432,00 a titolo di totale pagamento delle quote per gli anni 2009 e 2010 e quant'altro preteso.
3. La suddetta somma sarà versata entro il 31 dicembre 2016.
4. Con il ricevimento della suindicata somma a transazione e saldo la Fondazione Arturo Toscanini di Parma dichiara di non avere null'altro a pretendere nei confronti della Provincia di Modena ad alcun titolo in dipendenza dei fatti e rapporti di cui sopra;

Con il presente pagamento, la Fondazione Arturo Toscanini di Parma dichiara di non avere null'altro a pretendere dalla Provincia di Modena in dipendenza delle questioni di cui in premessa e restano così transatti tra le parti tutti i reciproci diritti e pretese comunque connessi con i rapporti di cui in premessa.

Con espressa rinuncia a qualunque ulteriore reciproco diritto

5. Le Parti concordano che il mancato pagamento della somma di cui all'art. 2, secondo le modalità di cui all'art. 3, comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto di transazione, con conseguente possibilità di adire l'autorità giudiziaria competente per ottenere il soddisfacimento delle relative pretese.

Luogo, data

Firma